

STATUTO

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

1.1 È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., del Codice civile e delle relative disposizioni di attuazione l'Ente senza scopo di lucro denominato: <<ASSOCIAZIONE 26 SETTEMBRE 1944 - VITTORIO ANDOLFATO>> che assume la forma giuridica di associazione, apartitica, aconfessionale e a struttura democratica.

1.2 La denominazione sociale, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione "Organizzazioni di Volontariato" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), sarà integrata in via automatica con l'acronimo "ODV" e diventerà "ASSOCIAZIONE 26 SETTEMBRE 1944 - VITTORIO ANDOLFATO ODV".

Di tale indicazione dovrà farsi uso nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

1.3 L'organizzazione ha sede legale nel comune di Bassano del Grappa e la durata della stessa è a tempo indeterminato.

1.4 Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune, di competenza del Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito RUNTS) la relativa comunicazione e di darne informazione ad altri uffici competenti. Diversamente è richiesta la deliberazione dell'Assemblea straordinaria da approvarsi con le maggioranze qualificate utili a modificare il presente Statuto.

ART. 2 (Statuto)

2.1 L'Organizzazione è disciplinata dal presente statuto. L'Assemblea può deliberare uno o più regolamenti di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

3.1 Lo statuto vincola alla sua osservanza le persone associate all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

4.1 Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5 (Finalità e Scopo)

5.1 L'ODV, attraverso l'attività di volontariato delle persone associate svolta in via prevalente, opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.2 In particolare l'Organizzazione, nello spirito di libertà e democrazia che la guerra di liberazione seppe far diventare patrimonio comune e fondamento della Repubblica si propone di perseguire i seguenti scopi:

- celebrare la data del 26 settembre (ricorrenza dell'Eccidio del Grappa) con le iniziative di studio, approfondimento, riflessione che riterrà opportune;
- promuovere la partecipazione consapevole e non ritualistica alle ricorrenze istituzionali, Giorno della Memoria, Giorno del Ricordo, Festa della Liberazione, in funzione della costruzione e della salvaguardia della memoria storica;
- preservare quell'unitarietà di intenti e di azione che storicamente fu la peculiarità della Resistenza italiana, costruendo occasioni di confronto e di collaborazione tra gli enti e le associazioni, a partire da quelle partigiane, che si riconoscono nei valori della Resistenza e della Costituzione;
- salvare le fonti orali attraverso registrazioni alle persone protagoniste sopravvissute e trascrizioni, con il coinvolgimento di insegnanti, studentesse e studenti;
- riconoscere l'attualità dei valori della Resistenza nelle diverse realtà del mondo di oggi contro ogni forma di autoritarismo, violenza, discriminazione e svalutazione della democrazia;
- adottare un metodo di lavoro partecipativo che promuova, ogni volta che è possibile, la co-costruzione di percorsi condivisi tra i diversi soggetti coinvolti;

ART. 6 **(Attività di interesse generale, Attività diverse e raccolta fondi)**

6.1 Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali e nell'intento di agire a favore della collettività l'ente intende esercitare, in via principale, le seguenti attività di interesse generale:

- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui alla lettera d) art. 5 D.lgs. 117/2017
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale, di cui alla lettera h) art. 5 D.lgs. 117/2017
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, di cui alla lettera i) art. 5 D.lgs. 117/2017
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, di cui alla lettera v) art. 5 D.lgs. 117/2017
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, di cui alla lettera w) art. 5 D.lgs. 117/2017

6.2 Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività sopra elencate si potranno concretizzare nello svolgimento delle seguenti iniziative/interventi/azioni:

- costituire un archivio con fotocopie o originali di lettere, volantini, proclami, stampa ufficiale e clandestina e ogni altro materiale attinente alla memoria storica degli anni 1943-45, alla storia della sua testimonianza o del suo occultamento, anche attraverso la consultazione della locale Biblioteca-Museo e dell'Archivio storico e i rapporti con il Museo del Risorgimento e gli Istituti storici della Resistenza;
- contribuire alla valorizzazione di percorsi, escursioni e passeggiate, segnalati sul Massiccio del Grappa, sull'Altopiano dei Sette Comuni e in altri luoghi significativi;
- curare il mantenimento e promuovere il rispetto dei luoghi degli eccidi, delle esecuzioni e delle deportazioni avvenuti nel territorio bassanese per mano nazifascista, monumenti permanenti a chi ha sacrificato la vita per la nostra libertà;
- dibattere il tema "la Resistenza nei libri di testo adottati nelle scuole" con tavole rotonde aperte alla partecipazione di studentesse, studenti, genitori, insegnanti e cittadinanza;
- sostenere pratiche di confronto e convivenza tra persone e culture tra loro diverse anche valorizzando le esperienze di migranti da altri Paesi;
- promuovere ogni altra iniziativa che miri a salvaguardare e diffondere il patrimonio ideale della Resistenza soprattutto tra le persone giovani;
- promuovere la realizzazione di indagini e ricerche teoriche, empiriche, documentali, volte ad approfondire, diffondere e condividere il patrimonio ideale della Resistenza e del sistema democratico;
- programmare almeno un evento annuale per ricordare la figura del prof. Vittorio Andolfato.

Le attività di interesse generale sono svolte prevalentemente in favore di terzi.

6.3 Per l'attività di interesse generale prestata, l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6.

6.4 L'Organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dall'apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo che ne documenta il carattere secondario e strumentale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

6.5 L'Organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 7 (Ammissione)

7.1 Sono associate dell'organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale di cui all'articolo 6.

7.2 Per le persone aspiranti associate minori di età la domanda dev'essere presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

7.3 Il numero delle persone associate è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo di 7 richiesto dalla Legge (art. 32, com 1-bis D.Lgs. 117/2017). Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto ne dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ne dovrà essere integrato il numero entro un anno.

7.4 L'ammissione all'Organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda della persona interessata secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale prescelte. La deliberazione è comunicata alla persona interessata e annotata nel libro delle associate e degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione alla persona interessata entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante persona associata può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

7.5 L'ammissione ad associato/a è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

7.6 Non è ammessa la categoria di persone associate temporanee.

7.7 La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 8 (Diritti e doveri delle persone associate e degli associati)

8.1 Tutte le persone associate hanno pari diritti e doveri.

8.2 Ciascuna persona associata ha il diritto di:

- partecipare e votare all'Assemblea delle persone associate;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletta negli stessi; le persone associate minorenni esercitano l'elettorato attivo per il tramite di coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale;
- essere informata sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole statutariamente stabilite nell'articolo appositamente dedicato;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore; e il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento attuativo dello stesso;
 - versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo amministrativo.

ART. 9 (Volontario/a e attività di volontariato)

9.1 La persona che svolge attività di volontariato svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

9.2 La qualità di persona che svolge attività di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

9.3 L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dalla persona beneficiaria. Alle persone che svolgono attività di volontariato possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 10 (Perdita della qualifica di persona associata)

10.1 La qualità di persona associata si perde per morte, recesso, decadenza o esclusione.

10.2 La persona associata può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

10.3 La persona associata che non provvede alla scadenza al versamento della quota associativa, se prevista, nemmeno successivamente alla messa in mora, viene dichiarata automaticamente. Resta salva la possibilità di richiedere una nuova ammissione.

10.4 La persona associata che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto o perda i requisiti richiesti in fase di ammissione, può essere esclusa dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo e dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona interessata. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente alla persona associata.

10.5 La persona associata può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 11 (Gli organi sociali)

11.1 Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea delle persone associate
- Consiglio Direttivo
- Presidente e Vicepresidente

- Organo di controllo, da nominare al verificarsi delle condizioni di legge

11.2 Alle persone che compongono gli organi sociali, a eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5, del D.Lgs. 117/2017, che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice civile, e di quelli di cui all'art. 31 D.lgs. 117/2017, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

11.3 Le adunanze e le riunioni degli organi sociali collegiali possono tenersi anche per teleconferenza, videoconferenza o videochiamata, a condizione che tutte le persone partecipanti possano essere identificate e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Verificati questi requisiti, le adunanze e le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova chi le presiede.

ART. 12 **(L'Assemblea)**

12.1 L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta dalle persone associate iscritte da almeno tre mesi nel Libro delle persone associate e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista.

12.2 Ciascuna persona associata ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altra persona associata, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascuna persona associata può rappresentare sino ad un massimo di tre persone associate.

12.3 Le persone associate minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

12.4 L'Assemblea è presieduta dal/dalla Presidente o, in sua assenza, dal/dalla Vicepresidente o da persona nominata dai convenuti all'Assemblea stessa.

12.5 È convocata almeno una volta all'anno dal/dalla Presidente dell'Organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutte le persone associate.

12.6 La convocazione può avvenire a mezzo lettera, PEC, e-mail o altra modalità telematica tracciabile spedita/divulgata al recapito risultante dal Libro delle persone associate ed eventualmente anche con avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

12.7 L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno 1/10 (un decimo) delle persone associate o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

12.8 I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

12.9 È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità della persona associata che partecipa e vota.

12.10 Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal/dalla Presidente e dal/dalla verbalizzante, che deve essere trascritto nell'apposito Libro delle adunanze, unitamente alle deliberazioni, da conservarsi presso la sede dell'organizzazione.

12.11 Le deliberazioni approvate con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell'Associazione è impugnabile a norma dell'articolo 2377 qualora possa recarle danno.

12.12 Le persone componenti il Consiglio Direttivo non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

12.13 Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

12.14 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, la trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento dell'organizzazione.

ART.13 (Compiti dell'Assemblea)

13.1 L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca le persone che compongono gli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità delle persone che compongono gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva gli eventuali regolamenti attuativi dello statuto e le loro modifiche;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione dell'associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 14 (Assemblea ordinaria)

14.1 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà delle persone associate, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero delle persone associate presenti, in proprio o per delega.

14.2 L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti delle persone presenti.

14.3 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, le persone che compongono il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 15 (Assemblea straordinaria)

15.1 In prima convocazione l'Assemblea straordinaria modifica lo statuto e delibera l'eventuale trasformazione, fusione e scissione dell'organizzazione con la presenza di almeno metà delle persone associate aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza delle persone presenti. In seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno 1/3 (un terzo) delle persone aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza delle persone intervenute.

15.2 Delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) delle persone associate.

ART. 16 (Consiglio Direttivo)

16.1 Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

16.2 Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 7 (sette) persone elette dall'Assemblea tra le persone associate.

16.3 Dura in carica per n. 3 (tre) anni e le persone che lo compongono possono essere rielette.

16.4 Possono farne parte esclusivamente le persone associate maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista.

16.5 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal/dalla Presidente; in caso di sua assenza dal/dalla Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal/dalla Consigliere/a più anziano/a.

16.6 L'organo amministrativo è convocato ogni qualvolta il/la Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno 1/3 (un terzo) delle persone componenti ne faccia richiesta.

16.7 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza delle persone componenti.

16.8 Le deliberazioni sono assunte a maggioranza delle persone presenti. In caso di parità, la proposta si intende respinta. In seno al Consiglio Direttivo non sono ammesse deleghe.

16.9 Le persone aventi carica di consigliere che senza giustificato motivo non intervengano per 3 (tre) sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerate decadute.

16.10 In caso di dimissioni o di decadenza di una o più persone che compongono il Consiglio Direttivo o nel caso in cui vengano a mancare in modo irreversibile una o più persone che lo compongono, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria delle persone non elette. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, l'Assemblea provvede a eleggere le nuove persone componenti il Consiglio Direttivo, che scadranno assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare persone componenti del Consiglio Direttivo in numero superiore alla metà, il/la Presidente deve convocare l'Assemblea delle persone associate per nuove elezioni.

16.11 Di ogni seduta del Consiglio Direttivo è redatto apposito verbale, sottoscritto dalla persona incaricata della funzione di Segretario/a e dalla persona che ricopre la carica di Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

16.12 Alle persone che sono membri del Consiglio Direttivo si applicano le norme di incompatibilità di cui all'articolo 2382 del Codice civile o del conflitto di interessi ex articolo 2475-ter del Codice civile.

16.13 Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- nomina al proprio interno il/la Presidente e il/la Vicepresidente;
- amministra l'organizzazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- delibera il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune;
- predispone il bilancio di esercizio comprensivo di tutti gli allegati ai sensi di legge, e, se previsto, il bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte, indicando i criteri di legge prescelti nella relazione di missione o in calce al rendiconto per cassa;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio, tra cui la quota annuale di adesione all'associazione, se prevista;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore);
- delibera l'ammissione o il rigetto motivato delle domande delle persone che richiedono l'ammissione all'Associazione;
- delibera sull'esclusione delle persone associate;
- pronuncia la decadenza del/della consigliere/a che, senza giustificato motivo, non intervenga a 3 (tre) sedute consecutive.

16.14 Il potere di rappresentanza attribuito alle persone che compongono il Consiglio Direttivo è generale; pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 17 **(Il/La Presidente e il/la Vicepresidente)**

17.1 Il/La Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

17.2 Il/La Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

17.3 Il/La Presidente coordina i lavori del Consiglio Direttivo e dura in carica quanto lo stesso.

17.4 Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

17.5 Prima della scadenza del mandato, il/la Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

17.6 Il/La Vicepresidente sostituisce il/la Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitata/o nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18 **(Organo di controllo)**

18.1 L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, in applicazione degli artt. 2397 e 2399 c.c.

18.2 L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

18.3 La persona componente l'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere alle persone componenti il Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

18.4 L'organo di controllo può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti all'art. 31 del D.Lgs. 117/17, la revisione legale dei conti, nel qual caso tutti le persone componenti devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 19
(Libri sociali)

19.1 L'organizzazione ha l'obbligo di adottare i seguenti libri sociali, la cui tenuta è in capo al Consiglio Direttivo:

- a) il libro delle persone associate;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il registro vidimato delle persone che svolgono attività di volontariato.

19.2 I libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono, quando nominato al verificarsi delle condizioni di legge, mentre gli altri libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

19.3 Tutte le persone associate, in regola con il versamento della quota associativa, se prevista, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, salvo diversa ubicazione entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta formulata per iscritto all'organo di competenza.

ART. 20
(Risorse economiche)

20.1 Le risorse economiche dell'organizzazione possono essere costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- attività diverse;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21
(I beni)

21.1 I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono a essa intestati.

21.2 I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché ulteriori beni mobili sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dalle persone associate.

ART. 22
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

22.1 L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a persone fondatrici, associate, lavoratrici e collaboratrici, componenti del Consiglio Direttivo e altre persone componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite,

proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 (Bilancio)

23.1 Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

23.2 Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria convocata entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini di legge.

ART. 24 (Bilancio sociale)

24.1 È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 (Convenzioni)

25.1 Le convenzioni tra l'Organizzazione di Volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal/dalla Presidente dell'organizzazione, quale suo/a legale rappresentante.

ART. 26 (Personale retribuito)

26.1 L'Organizzazione di Volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'Organizzazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da un eventuale regolamento adottato dall'Organizzazione.

ART. 27 (Responsabilità ed assicurazione dei volontari)

27.1 Le persone che prestano attività di volontariato sono assicurate per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28 (Responsabilità dell'Organizzazione)

28.1 Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Organizzazione.

ART. 29 (Devoluzione del patrimonio)

29.1 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) e salva diversa

destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30
(Disposizioni finali)

30.1 Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017 e, in quanto compatibili, alle norme del Codice civile e alle relative disposizioni di attuazione.